

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli studi di Foggia, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante ai fini della presente convenzione, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a *****, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato.

E

la Comunità di S. Egidio Acap Aps (di seguito denominata Comunità) con sede in Roma, Piazza di S. Egidio 3/A, C.F. 80191770587, partita I.V.A. 02132561008, rappresentata dal Prof. Cesare Giacomo Zucconi, nato a *****, nella sua qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica che riveste presso Piazza S. Egidio 3a, 00153, Roma

PREMESSE

CONSIDERATO che l'Università degli studi di Foggia (in prosieguo denominata come "l'Università"):

è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

prevede nell'ambito della propria offerta formativa una molteplicità di corsi di laurea, tra i quali, in particolare, il Corso di laurea triennale in scienze del servizio sociale professionale L39

ha interesse a promuovere azioni di inclusione degli studenti con background migratorio e di internazionalizzazione dei propri corsi di laurea, con particolare riguardo al Corso di laurea triennale in scienze del servizio sociale professionale;

CONSIDERATO che la Comunità di S. Egidio Acap Aps (in prosieguo denominata come "la Comunità"):

ha tra i suoi scopi statutari la promozione culturale, l'assistenza e l'istruzione soprattutto negli ambienti giovanili, con particolare riguardo ai problemi relativi allo svantaggio socio-culturale, nonché la promozione di momenti formativi anche con la gestione di programmi e strutture idonei a favorire processi di integrazione;

è impegnata da lungo tempo nella promozione di una società aperta, plurale e coesa, promuovendo una molteplicità di servizi e di attività di sostegno all'inclusione sociale sul territorio nazionale e a livello internazionale;

promuove e gestisce corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche nell'ambito dell'offerta formativa universitaria, in materia di mediazione sociale e culturale, di gestione delle dinamiche connesse all'immigrazione, nonché nell'ambito della cura alle persone vulnerabili;

Nell'ambito delle attività di formazione ora indicate, ha promosso presso l'Università per stranieri di Perugia un corso di formazione e aggiornamento.

Per mediatori europei per l'intercultura e la coesione sociale i cui diplomati potrebbero essere prioritariamente interessati al proseguimento degli studi nell'ambito dell'offerta formativa riferibile alla classe di laurea triennale L39.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ARTICOLO 2

Con la presente convenzione le Parti intendono promuovere in collaborazione tra loro iniziative nell'ambito del mondo universitario che rendano possibile una sempre maggiore divulgazione del valore del multiculturalismo, della solidarietà sociale e della inclusione nonché della sua traduzione in interventi concreti.

ARTICOLO 3

L'Università si impegna a favorire, per quanto di sua competenza e con i mezzi di cui dispone, i processi di inclusione degli studenti stranieri che vi si iscrivano e in particolar modo di quelli che tra essi abbiano lo status di rifugiati politici o altra forma di protezione.

L'Università si impegna a valutare con interesse eventuali proposte formative, nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale, che le vengano presentate dalla Comunità.

L'Università si impegna a valutare l'inserimento nei propri corsi di laurea, con particolare riguardo al corso di laurea triennale in scienze del servizio sociale professionale L39, degli studenti diplomati presso i corsi di formazione e di aggiornamento professionale promossi dalla Comunità nell'ambito dell'offerta

formativa universitaria, apprezzandone l'efficacia didattica e formativa.

La Comunità si impegna a collaborare con l'Università alla realizzazione di percorsi di inclusione degli studenti stranieri e in particolar modo di quelli che tra essi abbiano lo status di rifugiati politici o detengano un permesso di soggiorno per motivi umanitari. In particolar modo, la Comunità si impegna a promuovere nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale da Essa promossi, iniziative volte a favorire il proseguimento degli studi nell'ambito dell'offerta formativa universitaria, con particolare riguardo ai corsi di laurea, segnalando agli studenti la possibilità di iscriversi al corso di laurea L39 e ad altri corsi di laurea presenti presso l'Università degli studi di Foggia presso i quali trovino adeguato riconoscimento i CFU attribuiti ai frequentanti dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale ivi menzionati.

Ciascuna delle parti si dichiara disponibile a individuare e realizzare ogni conveniente misura idonea a favorire l'inclusione e la frequenza alle attività didattiche e di tirocinio previste dal corso di laurea, anche predisponendo, ove possibile, modalità di tirocinio presso la Comunità in diverse città italiane.

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire la massima diffusione dei contenuti della presente convenzione e delle iniziative che da essa derivano anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web.

ARTICOLO 4

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e della Comunità.

ARTICOLO 5

Le Parti della presente convenzione designano tramite comunicazione mediante p.e.c. i responsabili pro-tempore per la gestione delle attività oggetto del presente accordo, dando tempestiva comunicazione nella medesima forma di eventuali sostituzioni.

ARTICOLO 6

La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ARTICOLO 7

Le Parti convengono sull'opportunità di promuovere la pubblicizzazione l'immagine delle iniziative che saranno realizzate in forza della presente Convenzione.

In particolare, i loghi dell'Università e della Comunità potranno essere utilizzati

nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Le Parti, mediante i due Responsabili designati, si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi.

ARTICOLO 8

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 9

Il presente atto, redatto in duplice copia originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.